

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 9 OTTOBRE 2012

“LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE –
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME URGENTI IN
MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), dispone l’abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia.

Art.2
(Abrogazioni espresse)

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell'allegato A.
2. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che sono comunque prodotte ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
4. Le leggi riportate nell'allegato elenco sono raccolte in un unico volume da destinare all'archivio storico della Regione.

Art. 3
(Disposizioni in materia di personale comandato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contingente del personale in posizione di comando presso il Consiglio regionale, proveniente da enti diversi dalla Giunta regionale e dagli enti strumentali della Regione, è ridotto del settanta per cento rispetto alla dotazione dello stesso personale risultante in servizio alla data del 1° settembre 2012. I comandi in corso alla data predetta proseguono fino al termine di scadenza originariamente previsto, decorso il quale non possono essere rinnovati, se il rinnovo comporta il superamento del contingente risultante dall'applicazione delle disposizioni del primo periodo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di disporre comandi presso gli uffici del Consiglio regionale di personale di categoria dirigenziale.
3. Il personale di categoria dirigenziale attualmente in posizione di comando cessa dall'incarico, non più rinnovabile, alla data del 31 dicembre 2012.

Art. 4
(Disposizioni in materia di rendicontazione)

1. L'articolo 22 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di Amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Procedimento)

1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio.
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall'Ufficio di presidenza e trasmessa al collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. La commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio esprime il parere entro dieci giorni dalla ricezione della relazione dell'organismo di revisione contabile di cui al comma 2. Detto organismo redige la relazione di verifica dei risultati della gestione in rapporto alle linee di attività ed ai programmi.
4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della commissione.”

Art. 5
(Contenimento della spesa)

1. Con efficacia immediata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari), e del fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento; gli stanziamenti previsti per le attività di comunicazione, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 gennaio 2004, n. 245/1 (Regolamento per l'attività di comunicazione e informazione dei gruppi consiliari), sono ridotti del venticinque per cento, tenuto conto dei contratti in essere.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge il contributo di cui alla legge regionale 6/1972 articolo 3 comma 1, è corrisposto con le medesime modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo fisso annuale di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/1972 è fissato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania, entro il 31 dicembre di ogni anno, che provvede a tal fine, mediante procedura comparativa, all'individuazione dell'importo più basso degli stanziamenti annualmente corrisposti nelle altre regioni per le medesime finalità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa.

Art. 6
(Convenzioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare rapporti convenzionali con la Corte dei Conti, in attuazione dell'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, con particolare riguardo a provvedimenti o atti di programmazione comportanti spese o riparto di fondi. Agli stessi fini il Consiglio regionale provvede con propria determinazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro